

MONITORAGGIO DE *LA LEGISLAZIONE PENALE, PENALE DIRITTO E PROCEDURA, SISTEMA PENALE*

a cura di Luigi Parodi* e Chiara Torrente*

30.10.2025 – 30.3.2026

La Legislazione Penale

Esito monitoraggio: 0

Penale Diritto e Procedura

Rivista giuridica trimestrale, numeri pubblicati nel periodo di monitoraggio: 2

C. Vitiello, *La separazione delle carriere: un tema tecnico e poco politico*, in *Pen. dir. e proc.*, 30 marzo 2026, 1 – 74, <https://www.penaledp.it/la-separazione-delle-carriere-un-tema-tecnico-e-poco-politico/>

«La separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri rappresenta uno dei nodi più discussi del dibattito sulla giustizia penale italiana, collocandosi all'intersezione tra struttura del processo, assetto costituzionale della magistratura e principio di separazione dei poteri. Muovendo dalla trasformazione del modello processuale realizzata con il codice del 1988 e dalla progressiva affermazione del paradigma del giusto processo, l'analisi ricostruisce la tensione esistente tra la logica accusatoria del giudizio e l'attuale configurazione ordinamentale della magistratura, che continua a collocare giudici e pubblici ministeri all'interno di un unico ordine. In questa prospettiva vengono esaminate alcune criticità sistemiche, tra cui la distanza tra il principio di obbligatorietà dell'azione penale e la discrezionalità di fatto nell'esercizio della funzione requirente nonché il ruolo delle dinamiche associative interne alla magistratura. Il confronto con le principali esperienze europee consente di evidenziare come la distinzione tra funzioni requirenti e giudicanti costituisca, negli ordinamenti di matrice accusatoria, un elemento strutturale volto a rafforzare la percezione di imparzialità del giudice. Alla luce della recente riforma costituzionale, la questione della separazione delle carriere viene, infine, letta nel più ampio quadro dell'equilibrio tra indipendenza della magistratura, responsabilità dell'azione penale e garanzie del giusto processo. Ne emerge l'immagine di un dibattito spesso rappresentato in termini ideologici, ma che investe in realtà nodi tecnici centrali dell'architettura del processo penale e della fisionomia costituzionale della giurisdizione».

L. Ludovici, *La riforma dell'ordinamento giudiziario nel segno dell'interpretazione (e dell'attuazione) costituzionalmente orientata*, in *Pen. dir. e proc.*, 21 marzo 2026, 1 – 8, <https://www.penaledp.it/la-riforma-dellordinamento-giudiziario-nel-segno-dellinterpretazione-e-dellattuazione-costituzionalmente-orientata/>

Issn 2421-0528

Osservatorio sul referendum costituzionale

Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare

L'A. analizza la riforma dell'ordinamento giudiziario sostenendo che le modifiche proposte non minaccino l'indipendenza della magistratura, ma siano anzi protette dagli anticorpi della Costituzione. Vengono esplorati i benefici di innovazioni cruciali come la separazione delle carriere, il sorteggio per le nomine e l'istituzione dell'Alta Corte disciplinare, strumenti volti a eliminare i pregiudizi cognitivi e le distorsioni del correntismo. Attraverso una disamina delle critiche basate sulle teorie del "disincanto" e del "male minore", si chiarisce come il nuovo assetto miri a garantire una maggiore imparzialità dei giudici e una giustizia più credibile agli occhi dei cittadini. Il sistema proposto preserva l'equilibrio tra i poteri, favorendo una valutazione dei magistrati fondata esclusivamente sul merito professionale anziché sulle logiche di appartenenza.

C. Manduchi, *Il disposto dell'art. 107 Cost. non si applica all'Alta Corte disciplinare*, in *Pen. dir. e proc.*, 20 marzo 2026, <https://www.penaledp.it/il-disposto-dellart-107-cost-non-si-applica-allalta-corte-disciplinare/>

L'A. analizza l'art. 107 Cost., evidenziando come l'inaffidabilità del magistrato rappresenti una garanzia di indipendenza sul piano amministrativo e rispetto al potere politico. Tale principio, tuttavia, non è invocabile nei confronti di provvedimenti giurisdizionali, sia penali sia disciplinari, adottati nei confronti dei magistrati. In particolare, se l'Alta Corte Disciplinare agisce come organo giurisdizionale, le sue decisioni non incidono sull'inaffidabilità in senso costituzionale. La funzione disciplinare resta inoltre affidata a un organo composto prevalentemente da magistrati, escludendo interferenze esterne. Il CSM mantiene un ruolo esecutivo e di controllo, garantendo l'attuazione delle decisioni e il rispetto delle garanzie difensive e del giusto processo.

G. Spangher, *Riforma dell'ordinamento giurisdizionale: spunti per una riflessione*, in *Pen. dir. e proc.*, numero speciale Referendum giustizia 2026, 5 – 7, <https://www.penaledp.it/wp-content/uploads/2026/03/PDP-speciale-referendum.pdf>

Si analizza la riforma come un intervento necessario per correggere le patologie del sistema giudiziario, agendo sulla composizione del CSM e istituendo l'Alta Corte disciplinare. L'obiettivo è migliorare la qualità della giurisdizione e completare il percorso verso il giusto processo e la terzietà del giudice previsti dall'art. 111 Cost. L'A. ritiene remoti i timori di derive autoritarie, sottolineando come il sorteggio miri a superare le logiche di appartenenza correntizia. La riforma costituisce una cornice normativa che richiederà un'attenta fase di attuazione da parte del Parlamento.

G. Insolera, *Il sì e il no*, in *Pen. dir. e proc.*, numero speciale Referendum giustizia 2026, 9 – 16, <https://www.penaledp.it/wp-content/uploads/2026/03/PDP-speciale-referendum.pdf>

Viene criticata l'aspra polarizzazione del dibattito, evidenziando come l'opposizione della magistratura associata rischi di trasformarsi in una difesa anacronistica dello *status quo*. Sostiene la separazione delle carriere come obiettivo irrinunciabile per l'effettiva attuazione di un modello processuale accusatorio e del garantismo liberale. L'A. confuta la tesi del pubblico ministero come "parte imparziale", vedendo nella riforma un primo passo per neutralizzare le persistenti spinte inquisitorie. Il successo dell'intervento dipenderà dalla futura capacità di ridefinire gli interessi sostanziali dei vari attori processuali

M. Gialuz, *Oltre il processo: la posta in gioco è l'equilibrio dei poteri*, in *Pen. dir. e proc.*, numero speciale Referendum giustizia 2026, 17 – 24, <https://www.penedp.it/wp-content/uploads/2026/03/PDP-speciale-referendum.pdf>

L'A. contesta l'idea che la separazione delle carriere sia consustanziale al modello accusatorio, citando esempi internazionali divergenti. Teme che la riforma possa creare un pubblico ministero eccessivamente potente e gerarchizzato, una sorta di "Prokuratura" priva di effettivi contrappesi istituzionali. Si mette in guardia contro l'indebolimento dell'indipendenza del giudice derivante dallo smembramento del CSM e dalla sottrazione del potere disciplinare, mettendo in luce come la vera attuazione del giusto processo passi per riforme organizzative e procedurali concrete, piuttosto che strutturali.

G. Rocchi, *Il mio sì alla riforma costituzionale*, in *Pen. dir. e proc.*, numero speciale Referendum giustizia 2026, 25 – 31, <https://www.penedp.it/wp-content/uploads/2026/03/PDP-speciale-referendum.pdf>

Si difende la riforma sostenendo che l'Alta Corte disciplinare garantirà maggiore autorevolezza e terzietà rispetto all'attuale assetto del CSM. Giustifica il meccanismo del sorteggio come scelta obbligata per scardinare le logiche clientelari delle correnti emerse con lo scandalo Palamara. La separazione delle carriere è vista come lo strumento fondamentale per rendere effettivo il principio del giudice terzo e imparziale, migliorando la percezione di indipendenza agli occhi dei cittadini. L'A. confuta l'ipotesi di un controllo politico sulla magistratura requirente, che manterrebbe le garanzie costituzionali.

G. Santalucia, *La separazione della magistratura: cosa ci riserverà il prossimo futuro*, in *Pen. dir. e proc.*, numero speciale Referendum giustizia 2026, 33 – 41, <https://www.penedp.it/wp-content/uploads/2026/03/PDP-speciale-referendum.pdf>

L'A. definisce la riforma un progetto "dai piedi di argilla", basato su argomenti tecnici friabili e su un'errata interpretazione della terzietà, denunciando come il vero obiettivo sia l'indebolimento culturale di una magistratura non più governabile attraverso logiche burocratico-funzionariali. Si sottolinea che lo sdoppiamento del CSM favorirà una deriva gerarchica del pubblico ministero, potenziandolo come detentore del potere di accusa a scapito dei diritti della difesa. Infine, viene messa in evidenza l'incoerenza dei riformatori che ignorano le anomalie di altri organi come il Consiglio di Stato.

A. Marandola, *Verso la separazione delle carriere: le fonti normative fra Costituzione e processo penale*, in *Pen. dir. e proc.*, numero speciale Referendum giustizia 2026, 43 – 48, <https://www.penedp.it/wp-content/uploads/2026/03/PDP-speciale-referendum.pdf>

Viene illustrata la connessione inscindibile tra sistema processuale e ordinamento giudiziario, sostenendo che già il codice del 1988 richiedesse una distinzione netta dei ruoli. La riforma costituzionale è vista come il volano necessario per dare concretezza a un processo di parti e attuare una terzietà "a tutto tondo". L'Autrice ritiene che la separazione organizzativa garantirà un equilibrio interno al potere giudiziario a favore del cittadino, senza incidere

negativamente sull'indipendenza dei magistrati. L'intervento normativo viene considerato pienamente conforme ai parametri delle Corti sovranazionali e dello Stato di diritto.

R.G. Maruotti, *Le ragioni del no alla riforma costituzionale della separazione delle carriere dei magistrati, tra falsi miti e rischi reali*, in *Pen. dir. e proc.*, numero speciale Referendum giustizia 2026, 49 – 55, <https://www.penaledp.it/wp-content/uploads/2026/03/PDP-speciale-referendum.pdf>

L'A. individua nell'indebolimento del CSM il vero scopo dell'intervento, volto a rendere la magistratura più condizionabile dal governo di turno. Viene criticato duramente il sorteggio, definendolo un'umiliazione delle regole democratiche che mina la legittimazione della componente togata, segnalando altresì i rischi di incostituzionalità dell'Alta Corte disciplinare per la violazione del divieto di istituire giudici speciali e per la limitazione del ricorso in Cassazione. Si denuncia, infine, come la riforma non incida minimamente sull'efficienza della giustizia, come ammesso dagli stessi proponenti.

G. Murone, *Verso una giusta riforma costituzionale della magistratura*, in *Pen. dir. e proc.*, numero speciale Referendum giustizia 2026, 57 – 65, <https://www.penaledp.it/wp-content/uploads/2026/03/PDP-speciale-referendum.pdf>

Il contributo analizza il rapporto tra terzietà del giudice, principio del contraddittorio e parità delle parti nel processo penale, evidenziando come tali principi richiedano una chiara distinzione tra le funzioni di accusa e di giudizio. Vengono esaminati i fondamenti costituzionali del giusto processo e il ruolo del giudice terzo e imparziale quale garanzia effettiva del diritto di difesa. Il contributo discute inoltre le ricadute della riforma sul sistema processuale e sull'equilibrio tra le parti. In conclusione, la riforma è valutata come strumento volto a rafforzare la terzietà del giudice e l'equilibrio del processo.

G. Bono, *Un salto nel buio: il più grave vizio della Riforma Nordio*, in *Pen. dir. e proc.*, numero speciale Referendum giustizia 2026, 67 – 77, <https://www.penaledp.it/wp-content/uploads/2026/03/PDP-speciale-referendum.pdf>

Il contributo si sofferma sui rischi derivanti dall'assenza di limiti e condizioni nelle norme costituzionali rispetto alla futura legislazione di attuazione. L'autore evidenzia come tale mancanza possa consentire al legislatore ordinario di incidere profondamente sull'assetto delle garanzie di autonomia e indipendenza della magistratura. Viene sottolineato il rischio che l'equilibrio tra i poteri dello Stato possa risultare compromesso dalle successive scelte legislative.

L. Ludovici, *Sul regime di impugnazione delle sentenze dell'Alta Corte disciplinare*, in *Pen. dir. e proc.*, numero speciale Referendum giustizia 2026, 79 – 85, <https://www.penaledp.it/wp-content/uploads/2026/03/PDP-speciale-referendum.pdf>

Il contributo si concentra sul regime delle impugnazioni delle decisioni dell'Alta Corte disciplinare prevista dalla riforma costituzionale. Vengono esaminate le diverse interpretazioni circa la possibilità di ricorrere alle Sezioni unite della Cassazione contro le decisioni dell'organo disciplinare. Il lavoro esamina la modifica nel quadro dei principi costituzionali, non ultimi quelli di uguaglianza e ragionevolezza.

L. Filippi, *La legge di riforma costituzionale in materia di ordinamento giudiziario*, in *Pen. dir. e proc.*, numero speciale Referendum giustizia 2026, 87 – 106, <https://www.penaledp.it/wp-content/uploads/2026/03/PDP-speciale-referendum.pdf>

L'A. affronta la riforma dal punto di vista storico, richiamando il dibattito dell'Assemblea costituente. L'analisi si sofferma sugli obiettivi della riforma, tra cui la realizzazione della terzietà del giudice e la parità tra le parti nel processo. Vengono inoltre discusse le principali critiche e i timori relativi all'autonomia e all'indipendenza della magistratura. Il contributo propone infine una lettura della riforma come intervento volto a riequilibrare il sistema giudiziario.

G. Spangher, *Appuntamenti mancati*, in *Pen. dir. e proc.*, 7 gennaio 2026, <https://www.penaledp.it/appuntamenti-mancati/>

L'articolo analizza il tema della separazione delle carriere collegandolo all'evoluzione dell'ordinamento giudiziario italiano e ai mancati adeguamenti successivi alla Costituzione. Dall'Ordinamento Grandi del 1941 alle riforme del dopoguerra, si evidenzia il carattere provvisorio del sistema e la necessità di interventi strutturali. Con il codice di procedura penale del 1988 emerge il problema dell'equivalenza tra pubblico ministero e giudice e l'esigenza di adeguamenti ordinamentali rimasti incompiuti. Le modifiche successive hanno inciso soprattutto sul piano processuale senza riformare l'assetto della magistratura. Le sentenze costituzionali del 1992 e la riforma dell'art. 111 Cost. hanno rafforzato i principi di terzietà del giudice e parità delle parti, ma con effetti limitati sull'ordinamento. La riforma attuale viene quindi presentata come il tentativo di completare finalmente l'adeguamento costituzionale del sistema giudiziario.

G. Spangher, *È ora di dare esecuzione alla VII disposizione transitoria della Costituzione*, in *Pen. dir. e proc.*, 2025, 4, 777, https://www.penaledp.it/wp-content/uploads/2026/02/2025_4-PenaleDP.pdf

Il testo ripercorre l'evoluzione storica dell'ordinamento giudiziario italiano a partire dalla riforma del 1941, che subordinava il pubblico ministero al Ministro della giustizia. I successivi interventi del 1944 e del 1946 ne hanno progressivamente limitato la dipendenza, introducendo controlli giudiziari e sostituendo la direzione con la vigilanza ministeriale. La Costituzione del 1948 ha riconosciuto il carattere provvisorio dell'ordinamento vigente, prevedendo una futura riforma conforme ai principi costituzionali. Nel sistema costituzionale l'autorità giudiziaria e il CSM includono sia giudici sia pubblici ministeri, oggetto di numerosi interventi legislativi e giurisprudenziali. La riforma dell'art. 111 Cost. rappresenta un ulteriore passo verso l'adeguamento richiesto dalla Costituzione. L'assetto attuale rafforza infine l'autonomia del pubblico ministero, escludendone la subordinazione al potere esecutivo.

G. Todaro, *Separazione delle carriere e principio del giusto processo: nuove prospettive di analisi*, in *Pen. dir. e proc.*, 18 dicembre 2025, <https://www.penaledp.it/separazione-delle-carriere-e-principio-del-giusto-processo-nuove-prospettive-di-analisi/>

«L'Autore si occupa del tema della separazione delle carriere tra pubblici ministeri e giudici, nella prospettiva dell'art. 111 della Costituzione».

G. Spangher, *Separazione delle carriere e dubbi irragionevoli*, in *Pen. dir. e proc.*, 23 settembre 2025, <https://www.penaledp.it/separazione-delle-carriere-e-dubbi-irragionevoli/>

L'A. sostiene che la riforma non incida sul processo penale, né sulle norme processuali o dell'ordinamento giudiziario, lasciando invariate le facoltà e l'organizzazione strutturale di giudici e pubblici ministeri: l'unico cambiamento riguarda la separazione dei Consigli superiori. Viene respinta la critica secondo cui il PM perderebbe la «cultura della giurisdizione», ritenuta parte del suo ruolo istituzionale e non frutto della contiguità con il giudice. La vera opposizione alla riforma, secondo l'Autore, risiede in motivazioni diverse e più profonde.

Esito monitoraggio: 18

Sistema Penale

M. Bontempelli-L. Lupària, *Due visioni della giustizia*, in *Sist. pen.*, 20 marzo 2026, <https://www.sistemapenale.it/it/opinioni/bontempelli-luparia-due-visioni-della-justizia>

Vengono messe a confronto due diverse concezioni della giustizia penale, evidenziando una tensione tra modelli culturali e funzionali del processo. Da un lato emerge una visione più “garantista”, centrata sul metodo, sulle regole e sull'equilibrio tra le parti; dall'altro una prospettiva più orientata all'efficienza e ai risultati, che tende a valorizzare strumenti alternativi e logiche pragmatiche. Gli A. mostrano come queste due visioni non siano semplicemente teoriche, ma incidano concretamente sul ruolo del giudice, del pubblico ministero e sulle forme del procedimento. In particolare, viene sottolineato il rischio che l'enfasi sull'efficacia possa comprimere le garanzie processuali e alterare i confini tra le funzioni. Al contempo, si riconosce che il sistema penale contemporaneo è sottoposto a pressioni (organizzative, sociali e tecnologiche) che spingono verso modelli più flessibili e meno formalistici.

G.E. Vigevani, *Le prime volte della riforma costituzionale della magistratura*, in *Sist. pen.*, 20 marzo 2026, <https://www.sistemapenale.it/it/opinioni/vigevani-le-prime-volte-della-riforma-costituzionale-della-magistratura>

L'A. analizza la riforma costituzionale della magistratura attraverso la lente delle sue numerose “prime volte”, sottolineando il carattere inedito dell'intervento nella storia repubblicana. In particolare, la riforma introduce novità sia nel metodo di revisione sia nella struttura dei poteri, incidendo su equilibri finora rimasti sostanzialmente stabili: si tratta di una rottura significativa rispetto alla tradizione costituzionale italiana, che aveva sempre modificato l'ordinamento giudiziario con interventi limitati e non strutturali. Vengono poste in evidenza innovazioni rilevanti nelle modalità di composizione degli organi costituzionali e nella stessa tecnica normativa adottata. Si tratta di “prime volte” non neutre, che pongono

interrogativi sul rispetto dell'equilibrio tra i poteri e sulla coerenza complessiva del sistema costituzionale.

H. Belluta, *Qualche domanda sulla riforma della Costituzione e l'imparzialità del giudice*, in *Sist. pen.*, 19 marzo 2026, <https://www.sistemapenale.it/it/opinioni/belluta-qualche-domanda-sulla-riforma-della-costituzione-e-limparzialita-del-giudice>

Si mettono in discussione le ragioni alla base della riforma, interrogandosi anzitutto sulla reale necessità di modificare la Costituzione. Secondo l'A., la separazione delle carriere è spesso presentata come giustificazione principale, ma in realtà molte delle questioni operative potrebbero essere risolte con legge ordinaria, senza incidere sull'assetto costituzionale. Intervenire sulla Costituzione significa alterare l'equilibrio tra i poteri dello Stato, e quindi richiede motivazioni più solide e trasparenti. La riforma rischia infatti di incidere su principi fondamentali dell'ordinamento, tra cui l'indipendenza e l'imparzialità del giudice, dipendenti da complesso insieme di garanzie culturali e istituzionali.

M. Donini, *Democrazia giudiziaria e cultura della giurisdizione. Memorandum per chiunque vinca il referendum*, in *Sist. pen.*, 18 marzo 2026, <https://www.sistemapenale.it/it/opinioni/donini-democrazia-giudiziaria-e-cultura-della-giurisdizione-memorandum-per-chiunque-vinca-il-referendum>

L'A., riflettendo sul rapporto tra democrazia e giurisdizione alla luce del referendum, sostiene che il vero nodo non sia tecnico-organizzativo ma culturale. La "democrazia giudiziaria" non può ridursi al protagonismo dei magistrati, ma deve fondarsi su un equilibrio tra accusa, difesa e giudice, evitando derive di tipo politico o corporativo. Viene criticata l'idea di una "cultura della giurisdizione" monopolizzata dalla magistratura, evidenziando invece il ruolo essenziale dell'avvocatura e della dialettica processuale. Secondo l'A., il referendum va letto come occasione per ripensare i limiti e le responsabilità del potere giudiziario, senza trasformarlo in un attore politico o in un contropotere assoluto. Centrale è la necessità di mantenere la giurisdizione ancorata al diritto e non a logiche mediatiche o populiste. Qualunque sia l'esito del voto, si invita a ricostruire una cultura giuridica condivisa, pluralista e costituzionalmente orientata, capace di garantire equilibrio tra poteri e tutela effettiva dei diritti.

G. Giostra, *L'Alta Corte disciplinare: un'indifendibile scelta*, in *Sist. pen.*, 17 marzo 2026, <https://www.sistemapenale.it/it/opinioni/giostra-alta-corte-disciplinare-una-indifendibile-scelta>

L'A. critica duramente l'istituzione dell'Alta Corte disciplinare, ritenendola una scelta incoerente e problematica sul piano costituzionale. In particolare, si contesta la sottrazione della funzione disciplinare al CSM, tradizionale espressione dell'autogoverno dei magistrati, e la sua attribuzione a un nuovo organo privo di adeguate garanzie sistemiche. Vengono evidenziate ambiguità applicative, squilibri nella composizione e possibili interferenze politiche, oltre al rischio di creare un giudice "speciale" in contrasto con la Costituzione. Ulteriori criticità riguardano il sistema di impugnazione interna e l'esclusione di ampie categorie di magistrati dalla partecipazione.

M. Panzavolta, *La posta in gioco più alta del referendum costituzionale*, in *Sist. pen.*, 14 marzo 2026, <https://www.sistemapenale.it/it/opinioni/panzavolta-la-posta-in-gioco-piu-alta-nel-referendum-costituzionale>

L'A. riflette sul clima fortemente polarizzato che caratterizza il dibattito sul referendum, dominato da contrapposizioni ideologiche e toni spesso esasperati. Vengono messi in luce i rischi derivanti dalla delegittimazione reciproca tra magistrati, avvocati e giuristi impegnati nella campagna. Questa conflittualità finisce per indebolire la credibilità complessiva della classe forense e delle istituzioni giudiziarie e in un contesto internazionale segnato da crescenti pressioni sul potere giudiziario tale frattura potrebbe ridurre la capacità della giustizia di fungere da argine democratico. Per questo, al di là dell'esito del voto, la posta in gioco più alta è la salvaguardia di una cultura condivisa della giurisdizione e dello Stato di diritto.

A. Nappi, *La Presidente del Consiglio sul referendum*, in *Sist. pen.*, 14 marzo 2026, <https://www.sistemapenale.it/it/opinioni/nappi-la-presidente-del-consiglio-sul-referendum>

L'A. critica la narrazione politica che presenta la riforma costituzionale come un rimedio a presunte degenerazioni del sistema giudiziario, sostenendo che il discorso della Presidente del Consiglio trasformi la realtà in una sorta di racconto «fantasy», ignorando i dati reali sulle sanzioni disciplinari ai magistrati e sul funzionamento attuale degli organi di controllo. Si contesta l'idea che negli ultimi ottant'anni la giustizia non sia stata riformata in modo sostanziale, ricordando numerosi interventi legislativi e importanti cambiamenti dell'ordinamento giudiziario. Questa retorica viene interpretata come un passaggio dal racconto fantastico al «teatro dell'assurdo», volto a delegittimare l'intero sistema giudiziario.

G. Giostra, *Separazione delle carriere e indipendenza cognitiva del giudice*, in *Sist. pen.*, 12 marzo 2026, <https://www.sistemapenale.it/it/opinioni/giostra-separazione-delle-carriere-e-indipendenza-cognitiva-del-giudice>

Il contributo analizza criticamente l'idea che la separazione delle carriere garantisca una maggiore imparzialità del processo penale. L'A. sostiene che accusa e difesa non siano realmente uguali, poiché perseguono interessi diversi, e che proprio questa disuguaglianza giustifichi alcune garanzie a favore dell'imputato. Il pubblico ministero, pur cercando la verità, rimane comunque parte del processo e non può essere considerato neutrale come il giudice. Si mette in dubbio che la sola separazione ordinamentale possa assicurare l'indipendenza del giudice, poiché nel procedimento intervengono comunque altri giudici, le cui valutazioni possono influenzare le decisioni successive. Si conclude che le vere garanzie di imparzialità risiedono in strumenti come incompatibilità, obbligo di motivazione, controllo tra giudici e collegialità delle decisioni, più che nella separazione delle carriere.

A. Gatto, *Alta Corte disciplinare: profili di illegittimità costituzionale*, in *Sist. pen.*, 9 marzo 2026, <https://www.sistemapenale.it/it/opinioni/gatto-alta-corte-disciplinare-profili-di-illegittimita-costituzionale>

L'A. analizza la proposta di istituzione dell'Alta Corte disciplinare, evidenziandone molteplici profili di illegittimità costituzionale rispetto ai principi supremi dell'ordinamento. Si denuncia la disparità di trattamento tra magistrati ordinari e speciali, ravvisando una violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza, e viene criticato il meccanismo del sorteggio "secco" riservato ai soli togati e l'esclusione dei magistrati di merito, ravvisando il rischio di una nuova gerarchizzazione interna. Infine, viene contestata la natura di "giudice speciale" dell'organo, in aperto contrasto con il divieto sancito dall'art. 102 Cost., e si sottolinea come la limitazione del ricorso in Cassazione comprometta il diritto di difesa e la funzione nomofilattica della Suprema Corte.

D. Pulitanò, *Ordinamento giurisdizionale e garantismo penale*, in *Sist. pen.*, 7 marzo 2026, <https://www.sistemapenale.it/it/opinioni/pulitano-ordinamento-giurisdizionale-e-garantismo-penale>

Il contributo esamina la riforma soffermandosi sulla separazione delle carriere, sullo sdoppiamento del CSM e sul sorteggio. Il testo si concentra sui possibili effetti sul ruolo del pubblico ministero, sull'associazionismo giudiziario e sul funzionamento del CSM. Infine, il contributo colloca la riforma nel più ampio quadro dei problemi del garantismo penale e delle politiche punitive contemporanee.

G. Todaro, *Limiti impliciti alla revisione costituzionale, principio di uguaglianza e modelli di selezione negli organi di autogoverno della Magistratura: note critiche sulla pretesa incostituzionalità della riforma degli artt. 104 e 105 Cost.*, in *Sist. pen.*, 5 marzo 2026, <https://www.sistemapenale.it/it/opinioni/todaro-limiti-impliciti-alla-revisione-costituzionale-principio-di-uguaglianza-e-modelli-di-selezione-negli-organi-di-autogoverno-della-magistratura>

Il contributo analizza la compatibilità della riforma con i limiti materiali alla revisione costituzionale. L'A. ricostruisce il quadro teorico e giurisprudenziale sui principi supremi dell'ordinamento e sul controllo della Corte costituzionale sulle leggi di revisione. Il testo si sofferma in particolare sulla questione del sorteggio dei componenti e sulla presunta violazione del principio di uguaglianza. Si sostiene, nel complesso, la compatibilità della riforma con l'indipendenza della magistratura e con i principi fondamentali dell'ordinamento.

A. Cavaliere, *Note in tema di metodo, contesto e contenuti della revisione costituzionale dell'ordinamento giudiziario*, in *Sist. pen.*, 4 marzo 2026, <https://www.sistemapenale.it/it/articolo/cavaliere-note-in-tema-di-metodo-contesto-e-contenuti-della-revisione-costituzionale-dellordine-giudiziario>

L'autore si sofferma sui principali profili della riforma, sostenendo che essa non sia necessaria per garantire la terzietà del giudice nel processo accusatorio e individuando le principali criticità del sistema penale nella crisi del modello accusatorio e nell'ipertrofia penalistica. Viene inoltre criticato il meccanismo del sorteggio dei componenti togati degli organi di autogoverno. Secondo l'analisi proposta, la riforma rischia di indebolire l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, con possibili effetti negativi sull'equilibrio costituzionale tra i poteri dello Stato.

M. Gialuz, *Riflessioni su Vassalli e la riforma a partire da un dialogo con G. Lattanzi e A. Macchia*, in *Sist. pen.*, 1° marzo 2026, <https://www.sistemapenale.it/it/opinioni/gialuz-giuliano-vassalli-e-la-riforma-costituzionale-della-magistratura>

Il contributo si propone di riflettere sulla riforma costituzionale soffermandosi sul pensiero del Prof. Giuliano Vassalli, frequentemente evocato nel corso della campagna referendaria. In tale prospettiva, l'A. dialoga con il Presidente Giorgio Lattanzi e il Cons. Alberto Macchia, raccogliendo le loro testimonianze dirette e riflessioni sul pensiero del Maestro in ordine al ruolo e all'assetto costituzionale della magistratura.

R. Bartoli, *Dalla separazione delle carriere alla divisione del potere giudiziario*, in *Sist. pen.*, 27 febbraio 2026, <https://www.sistemapenale.it/it/opinioni/bartoli-dalla-separazione-delle-carriere-alla-divisione-del-potere-giudiziario>

«Nella riflessione sul referendum in tema di c.d. separazione delle carriere sembra mancare un oggetto a dir poco fondamentale: il rapporto tra potere giudiziario e gli altri poteri dello Stato a cominciare da quelli politici, vale a dire il legislativo e l'esecutivo. Insomma, siamo proprio sicuri che questa riforma sia soltanto una riforma destinata ad incidere all'interno dell'amministrazione della giustizia, nel rapporto tra giudicante e inquirente? Oppure, a ben vedere, v'è un nodo centralissimo, ancora non del tutto emerso ed esplorato, relativo alla relazione – per così dire – esterna tra potere giudiziario e poteri legislativo-esecutivo. Questo tema viene affrontato dalla prospettiva del costituzionalismo, mettendo in evidenza come dietro la separazione delle carriere vi sia anche la divisione del potere giudiziario con conseguenze rilevantissime in un assetto in cui tale potere svolge una funzione contro-maggioritaria e di bilanciamento dei poteri politici».

F. Biondi, *L'Alta Corte disciplinare*, in *Sist. pen.*, 25 febbraio 2026, <https://www.sistemapenale.it/it/opinioni/biondi-lalta-corte-disciplinare>

Nel contributo, l'A. ricostruisce le ragioni storiche e sistematiche dell'attribuzione della funzione disciplinare al Consiglio superiore della magistratura, evidenziandone il nesso con la garanzia dell'indipendenza dei magistrati e con il governo della loro carriera. L'analisi si sofferma sul progressivo processo di "giurisdizionalizzazione" del procedimento disciplinare e sulle più recenti riforme legislative volte ad accrescere la terzietà dell'organo giudicante. Ci si sofferma, poi, sull'istituzione dell'Alta Corte disciplinare, in merito alla quale si evidenziano i profili di discontinuità rispetto alla tradizione costituzionale e i possibili rischi di ipertrofia del disciplinare.

L. Marafioti, *Viaggio in Portogallo*, in *Sist. pen.*, 24 febbraio 2026, <https://www.sistemapenale.it/it/opinioni/marafioti-viaggio-in-portogallo>

Nel contributo, l'A. esamina criticamente le obiezioni mosse dalla magistratura associata alla riforma costituzionale. L'analisi si sviluppa attraverso un ampio confronto con l'esperienza portoghese, ove la distinzione tra magistratura giudicante e requirente, introdotta in epoca democratica, convive stabilmente con l'indipendenza del pubblico ministero dal potere politico. Muovendo dal nesso tra rito accusatorio e assetto ordinamentale, l'A. evidenzia le aporie del modello italiano di carriera unica e ne ripercorre le radici storiche. Il contributo

sottolinea come la separazione delle carriere non implichi alcuna deriva autoritaria, ma possa anzi rafforzare le garanzie di autonomia e imparzialità.

M. Gialuz, *Gli USA, l'Italia e l'indipendenza dei giudici*, *Sist. pen.*, 23 febbraio 2026, <https://www.sistemapenale.it/it/opinioni/gli-usa-litalia-e-lindipendenza-dei-giudici>

L'autore prende le mosse dalla recente decisione della Corte suprema degli Stati Uniti in materia di dazi su scala globale e commenta la riforma costituzionale, la quale a suo avviso «incide sulla misura dell'indipendenza. E quando si riduce l'indipendenza del giudice, non si modifica solo un assetto ordinamentale. Si riduce la capacità del diritto di opporsi all'arbitrio del potere e si limita l'eguaglianza dei cittadini».

F. Donati, *La riforma costituzionale del CSM: obiettivi condivisibili, strumenti sbagliati*, in *Sist. pen.*, 23 febbraio 2026, <https://www.sistemapenale.it/it/opinioni/donati-la-riforma-costituzionale-del-csm-obiettivi-condvisibili-strumenti-sbagliati>

L'articolo chiarisce gli scopi che la riforma costituzionale si propone di raggiungere e valuta la congruità delle soluzioni proposte rispetto agli obiettivi perseguiti. Secondo l'A., l'istituzione di due CSM comporta complicazioni organizzative e funzionali, mentre la separazione delle funzioni e delle carriere potrebbe essere realizzata in maniera diversa, più semplice ed efficace. Viene smentita l'idea secondo cui la lotta alle degenerazioni del correntismo richiederebbe necessariamente l'introduzione del sorteggio, al quale si individua come alternativa lo scaglionamento nel tempo della nomina dei consiglieri del CSM, in analogia a quanto avviene per altri organi costituzionali.

F. Caprioli, M. Daniele, P. Ferrua, *Un profilo di incostituzionalità della riforma della magistratura*, in *Sist. pen.*, 20 febbraio 2026, <https://www.sistemapenale.it/it/documenti/un-profilo-di-incostituzionalita-della-riforma-della-magistratura>

Gli Autori criticano le modifiche costituzionali relative alla composizione dei nuovi Consigli Superiori della Magistratura e dell'Alta Corte disciplinare, evidenziando la disparità tra il metodo di nomina dei membri laici, selezionati previa formazione di un elenco da parte del Parlamento, e quello dei membri togati, scelti tramite sorteggio “secco” senza preventiva selezione da parte della categoria rappresentata. Tale asimmetria, a loro avviso, è priva di giustificazione, pur riguardando categorie professionali di pari competenza e autorevolezza, e rischia di incidere sugli equilibri decisionali degli organi, neppure compensati dalla maggioranza numerica dei togati. Richiamando la giurisprudenza della Corte costituzionale, sostengono che la riforma determini una violazione del principio supremo di uguaglianza e che, se approvata, debba essere dichiarata costituzionalmente illegittima.

A. Nappi, *Referendum: fragili argomenti per la separazione delle carriere*, in *Sist. pen.*, 18 febbraio 2026, <https://www.sistemapenale.it/it/opinioni/nappi-referendum-fragili-argomenti-per-la-separazione-delle-carriere>

L'A. contesta l'idea che l'unità tra giudici e pubblici ministeri derivi dal r.d. Grandi del 1941, ricordando come l'unificazione delle carriere risalga già alla legge del 1890 e sia stata confermata, con ulteriori aperture al passaggio di funzioni, dal d.P.R. n. 449 del 1988 voluto

da Giuliano Vassalli. Sostiene inoltre che l'ordinamento vigente nel 1948 fosse già profondamente riformato rispetto a quello fascista, sicché la VII disposizione transitoria della Costituzione non ne legittimava l'impianto originario. Respinge poi la tesi secondo cui la riforma costituzionale attuerebbe una «defascistizzazione» dell'assetto giudiziario. Infine, nega che la terzietà del giudice, richiamata dall'art. 111 Cost., implichi necessariamente la separazione delle carriere, evidenziando come indipendenza, imparzialità e terzietà operino nel concreto rapporto processuale e come la Corte costituzionale non imponga né escluda un modello unitario.

P. Gaeta, *La giustizia oggi, tra risultati raggiunti, criticità da superare e fiducia sociale da non intaccare*, in *Sist. pen.*, 10 febbraio 2026, <https://www.sistemapenale.it/it/documenti/pietro-gaeta-intervento-del-procuratore-generale-sullamministrazione-della-giustizia-nellanno-2025-inaugurazione-anno-giudiziario>

La Rivista pubblica «l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Dott. Pietro Gaeta, in occasione della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario svoltasi il 30 gennaio 2026 (...) che, mentre mostra preoccupazione per problemi acuti che attraversa il mondo della giustizia, rimarca altresì gli straordinari risultati, poco sottolineati nel dibattito pubblico, raggiunti rispetto agli obiettivi del PNRR nel settore penale e civile grazie agli sforzi compiuti dalla magistratura e dalle istituzioni coinvolte dopo la riforma Cartabia». Il Procuratore Generale si sofferma, tra l'altro, sul preoccupante «scontro» tra politica e magistratura.

G.L. Gatta, *Referendum sulla riforma costituzionale della magistratura: la Cassazione ammette la richiesta dei 500.000 elettori, riformula il quesito e tutela l'iniziativa popolare*, in *Sist. Pen.*, 7 febbraio 2026, <https://www.sistemapenale.it/it/scheda/referendum-sulla-riforma-costituzionale-della-magistratura-la-cassazione-ammette-la-richiesta-dei-500000-elettori-riformula-il-quesito-e-tutela-liniziativa-popolare-nella-richiesta-del-referendum>

Il contributo ha ad oggetto la riformulazione del quesito ad opera dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione. L'A. ritiene persuasiva la motivazione dell'ordinanza, nella misura in cui ha escluso che la richiesta presentata da uno dei soggetti legittimati non escluda la facoltà degli altri legittimati di proporla a propria volta. Si sottolinea poi l'importanza della richiesta formulata dai 500.000 elettori, che ha portato alla riformulazione del quesito. Infine, si reputa «opportuno un emendamento [alla legge n. 352 del 1970] che imponga alla Cassazione di trattare congiuntamente tutte le richieste pervenute, entro i tre mesi, e di far decorrere così il termine per l'indizione dopo la scadenza dei tre mesi».

G. Silvestri, *La riforma della Costituzione e l'ordinamento giudiziario*, in *Sist. Pen.*, 28 gennaio 2026, <https://www.sistemapenale.it/it/articolo/silvestri-la-riforma-della-costituzione-e-lordinamento-giudiziario>

Il contributo riprende il testo della relazione del prof. Gaetano Silvestri in apertura del Seminario tenutosi a Firenze, il 23 gennaio 2026, dal titolo «*La revisione del Titolo IV della Parte II della Costituzione*». L'A. passa in rassegna i principali argomenti addotti dai sostenitori e dai critici della riforma, offrendo il proprio punto di vista. L'analisi del merito della riforma è

preceduta dalla preghiera, rivolta a tutte le forze politiche, «di smetterla di giocare con la Costituzione», che rappresenta «il patrimonio immateriale più prezioso del quale disponiamo».

M. Daniele, *La riforma costituzionale della magistratura e il monito di Jurassic Park*, in *Sist. Pen.*, 22 dicembre 2025, <https://www.sistemapenale.it/it/opinioni/daniele-la-riforma-costituzionale-della-magistratura-e-il-monito-di-jurassic-park>

Il contributo analizza criticamente il dibattito sulla riforma, denunciando la sua banalizzazione nel contesto dei *social media* e la polarizzazione fra demonizzazione e mitizzazione dei magistrati. Dopo una ricostruzione oggettiva del suo contenuto, l'A. esamina e contesta i principali argomenti a sostegno, dedicando particolare attenzione ai rischi del sorteggio, ritenuto foriero di effetti imprevedibili e potenzialmente distorsivi. In chiusura vengono formulate alcune proposte alternative alla separazione delle carriere e si auspica un voto referendario consapevole, fondato su argomentazioni tecniche e non su *slogan*.

M. Romanelli, *Separazione delle carriere: ogni cosa è "illuminata"*, 29 ottobre 2025, <https://www.sistemapenale.it/it/opinioni/romanelli-ogni-cosa-e-illuminata-1-cambiamo-la-costituzione-per-attuare-la-2-dopo-che-labbiamo-modificata-ne-elimiamo-le-criticita-con-legge-ordinaria-successiva-3-la-vittoria-del-no-e-il-ritorno-alla-sottomissione-della-repubblica-da-parte-dei-magistrati>

L'A. critica la riforma contestando l'idea che essa realizzi un'«attuazione» della Costituzione vigente. Al contrario, essa introdurrebbe norme nuove e antitetiche rispetto a quelle vigenti, in particolare attraverso la triplicazione degli organi di autogoverno della magistratura, il ricorso al sorteggio in luogo dell'elezione e l'attribuzione della funzione disciplinare all'Alta Corte. Tali scelte sollevano seri dubbi di compatibilità con i principi supremi dell'ordinamento e con gli standard europei sul pluralismo e sull'autonomia della magistratura. Viene inoltre respinta la tesi per cui leggi ordinarie successive possano «correggere» le criticità della riforma, in quanto in contrasto con la gerarchia delle fonti. In conclusione, il voto contrario al referendum è presentato come difesa della Costituzione vigente e dei suoi valori fondamentali.

Esito monitoraggio: 24